

GIORNATA DI STUDIO E FORMAZIONE
Lo statuto di S.r.l.
Il tecnicismo notarile a servizio dell'impresa
NAPOLI, 21 GENNAIO 2011

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Emanuela di Maggio - notaio in Stanghella

Introduzione e inquadramento delle problematiche

Nelle società a responsabilità limitata il trasferimento delle partecipazioni sociali è disciplinato dall'articolo 2469 c.c..

Vediamo che cosa dispone tale norma. Al primo comma pone il principio cardine dell'intera disciplina e cioè quello della libera trasferibilità delle quote, sia *inter vivos* che *mortis causa*, innovando rispetto all'articolo 2479 c.c. solo per l'aggettivo "libera". Sempre al primo comma ne afferma poi la totale derogabilità, l'articolo recita infatti "*salva contraria disposizione dell'atto costitutivo*".

A tutela della facoltà di disinvestimento che ha riconosciuto al primo comma a livello di principio, la norma prevede, quindi, al secondo comma, la possibilità per il singolo socio che si veda sancita l'intrasferibilità assoluta delle partecipazioni, o la cui trasferibilità sia subordinata al gradimento senza condizioni e limiti o la cui trasmissibilità *mortis causa* sia impedita nel caso concreto, di esercitare il diritto di recesso.

Nessuna informazione si trova quindi relativamente alla definizione di "limite alla circolazione" delle partecipazioni, né alle modalità con cui tali limitazioni possano operare, né alla relativa disciplina.

Prima, quindi, di proporre la formulazione di alcune di queste clausole (1) mi sembra necessario affrontare, se pur brevemente, visto il ridottissimo tempo concessomi, alcune delle problematiche più importanti che sorgono dalla lettura della norma in commento per individuare, con più precisione, il campo entro il quale l'autonomia privata possa operare e, quindi, l'ambito entro il quale si possano offrire agli operatori del diritto alcuni suggerimenti volti ad arginare le ingenuità "sfuggite" al legislatore.

La prima puntualizzazione da fare riguarda il significato che la dottrina attribuisce alla definizione di "limitazioni alla circolazione delle partecipazioni". Si può affermare, forse un po' semplicemente, ma sicuramente in modo efficace, che per "limitazioni" la dottrina intende quelle condizioni che l'autonomia privata e/o la legge può richiedere affinché l'acquirente di una partecipazioni ottenga la legittimazione, nei confronti della società, all'esercizio dei diritti sociali.

Ciò specificato, passo subito ad individuare i punti controversi della norma che intendo approfondire per poi passare alla formulazione di alcune delle clausole:

- quando sorge il diritto di recesso;
- quali sono le clausole che ne comportano la nascita;

- cosa significa diritto di recesso spettante agli eredi;
- qual è l'ambito di applicazione del termine biennale di sospensione del recesso.

Prima Parte - Analisi della norma

QUANDO SORGE IL DIRITTO DI RECESSO

Come già detto, l'articolo 2469 c.c. al secondo comma dispone che qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento senza prevederne limiti o condizioni, il socio possa esercitare il diritto di recesso. Il legislatore ha quindi utilizzato il diritto di recesso come strumento di mediazione e bilanciamento tra l'interesse del singolo socio al disinvestimento e quello del gruppo a selezionare l'ingresso di nuovi soci.

La domanda sorge spontanea: ma quando nasce questo diritto di recesso? E' sufficiente la mera presenza di una delle clausole previste dal legislatore nello statuto per poter riconoscere al socio il diritto di recedere *ad nutum* dalla società o è necessaria una valutazione di fatto che riconosca la nascita di tale diritto solo qualora in concreto il socio rimanga "prigioniero" in società?

La dottrina, unanime nel riconoscere il diritto di recesso a favore del socio per la mera presenza nello statuto di una clausola di divieto di trasferimento assoluto, è invece meno compatta nell'ipotesi in cui la clausola recepita nello statuto sia di mero gradimento.

La dottrina dominante e più prudente ritiene che la sola previsione delle clausole indicate dal legislatore (salvo poi, e lo vedremo tra poco, discutere su quali clausole vengano o possano di fatto farsi rientrare nell'ipotesi di gradimento senza condizioni o limiti) comporti il sorgere del diritto di recesso a favore del socio, diritto che potrebbe essere limitato solo tramite l'apposizione di un termine di due anni a decorrere dal quale esercitarlo.

Secondo questa dottrina tale interpretazione sarebbe giustificata innanzitutto dalla diversa formulazione della norma in commento che recita "*il socio e i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso*", rispetto all'articolo 2473 c.c. che dispone "il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito..."; in secondo luogo dalla considerazione che solo nelle ipotesi di limitazione al trasferimento *mortis causa*, la disposizione faccia espresso riferimento al "caso concreto".

Risulta evidente l'eccessività della soluzione per l'ipotesi di clausola di mero gradimento qualora il *placet* sia concesso: la sola presenza della clausola legittimerebbe infatti il sorgere del diritto di recesso a favore del socio anche qualora il *placet* fosse concesso ma, sostenendo la natura legale del diritto di recesso *ex* articolo 2469 c.c., questo orientamento negherebbe all'autonomia privata ogni possibilità di arginare "l'ingenuità" della soluzione testuale.

Stretta conseguenza di tali affermazioni sarebbe l'impossibilità per il notaio di formulare una clausola che in qualche modo limiti l'esercizio di

tale diritto all'ipotesi in cui, non astrattamente, ma di fatto, si riscontri l'impossibilità per il socio di uscire dalla società, quando cioè il *placet* sia negato.

Altra dottrina invece, se pur attenta alla tutela che il legislatore ha voluto riconoscere al singolo garantendo il diritto al disinvestimento della propria partecipazione, mostra più attenzione per quel "*favor societatis*" che colora, più o meno intensamente, l'intera disciplina del titolo quinto, e propone di limitare l'utilizzo di un istituto che potrebbe pure comportare il tracollo della società (qualora non si trovassero terzi acquirenti ed in assenza di riserve, la necessità di liquidare la quota all'uscente al valore di mercato potrebbe ben comportare lo scioglimento della società!) alle sole ipotesi in cui, di fatto, la presenza di tali clausole renda prigioniero il socio in società, garantendogli, solo in questi casi, il diritto di *exit* tramite l'esercizio del diritto di recesso.

Il recesso, in altre parole, sarebbe riconosciuto al socio solo all'effettiva negazione del *placet* da parte dell'organo/soggetto a ciò deposto.

Non quindi la mera presenza della clausola comporterebbe la nascita del diritto di recesso ma l'effettivo impedimento all'uscita.

Da qui la possibilità per il notaio di formulare delle clausole più attente e rispondenti alla volontà della realtà commerciale in cui si trova ad operare (2).

QUALI CLAUSOLE COMPORTANO IL DIRITTO DI RECESSO

Come già accennato il legislatore non ha definito le clausole limitative della circolazione, né ha prodotto un elenco delle varie possibilità, ma si è limitato ad attribuire il diritto di recesso a favore del socio in presenza di clausole che comportino il divieto di trasferimento e che ne subordinino l'alienazione al gradimento senza condizioni e limiti.

Da tali scarse informazioni sorge il secondo problema che l'operatore del diritto deve porsi per redigere delle efficaci clausole limitative: quali clausole rientrano tra quelle che comportano necessariamente il sorgere del diritto di recesso? Quale limitazioni si possono porre senza determinare la nascita di questo "ingombrante" diritto?

Non è difficile affermare che sicuramente quelle espressamente indicate dal legislatore comportano il sorgere della tutela al disinvestimento del singolo se pur con le problematiche sopra analizzate. Altrettanto sicuramente, ragionando a contrario, si può affermare che le clausole di gradimento non mero risultano valide ed efficaci e non comportano alcun diritto di recesso nemmeno qualora il gradimento sia negato; ma che dire delle clausole di mero gradimento motivate? Di quelle che comportano limiti al possesso di partecipazioni? Di quelle che richiedono determinati requisiti soggettivi o qualità in capo all'acquirente? Di quelle di gradimento c.d. alla francese? E l'elenco potrebbe continuare assecondando la fantasia della nostra vivida realtà commerciale.

La dottrina che più attentamente ha cercato di dare una risposta a tali domande ha ragionato nel modo seguente.

Premesso che il legislatore a fronte della massima apertura all'autonomia

privata ha riconosciuto al singolo socio il diritto di disinvestire, e come tutela di tale diritto gli ha accordato il diritto di recesso - diritto che invece gli ha negato in presenza di condizioni e limiti - si può ben dire che ogni volta che il gruppo si riserva la facoltà di verificare con discrezionalità l'opportunità dell'ingresso di un nuovo socio, potendo arbitrariamente limitare l'uscita al socio alienante, a questo stesso socio debba essere riconosciuto il diritto di recesso; ma quando sussiste la certezza oggettiva di poter disinvestire, in quanto le condizioni e i limiti non fanno che disciplinare tale *exit*, tale diritto non ha ragione di operare. Quindi, più semplicemente, si può dire che ogni margine di incertezza autorizza il recesso; quando invece le condizioni o limiti non fanno che regolamentare il procedimento di *exit*, tale diritto non ha ragione di essere riconosciuto perchè al socio è garantita l'uscita o la realizzazione dell'equivalente con il diritto di recesso.

Ciò detto analizziamo alcuni casi concreti. Le clausole di intrasferibilità assoluta e di mero gradimento sicuramente comportano la nascita di tale diritto (salvo poi, come abbiamo già accennato, discutere, almeno per le seconde, su quando tale diritto effettivamente sorga).

La maggior parte della dottrina ritiene anche sussistere il diritto di recesso qualora il gradimento debba essere semplicemente motivato, perchè in questo caso, come meglio detto poco fa, non sussisterebbe la certezza oggettiva all'*exit*. Non dovrebbe invece essere riconosciuto il diritto di recesso per le clausole che consentano l'ingresso solo a persone munite di particolari requisiti professionali o in possesso di determinate qualità. In questi casi, infatti, lo statuto sta semplicemente regolamentando l'uscita del socio, lungi dal renderlo per sempre prigioniero della società. La dottrina pressochè unanime nega poi il sorgere di tale diritto in caso di clausole di gradimento alla francese, nella quali cioè il diniego deve essere accompagnato dall'indicazione di un terzo disponibile ad acquistare, entro un termine prestabilito, a parità di prezzo e condizioni, quanto offerto in vendita dal socio uscente.

Altrettanto unanime è la dottrina nel ritenere che sicuramente non comporta la nascita di tale diritto una clausola di prelazione che non può mai portare il socio a rimanere prigioniero in società; discussa sarebbe, invece, in dottrina la sorte della clausola di prelazione a prezzo amministrato.

COSA SIGNIFICA DIRITTO DI RECESSO SPETTANTE AGLI EREDI

Il secondo comma dell'articolo 2469 c.c. prevede che, qualora le condizioni o i limiti nel caso concreto impediscano il trasferimento a causa di morte, il socio o "i suoi eredi" possono esercitare il diritto di recesso.

La dottrina ha osservato che tale espressione risulta quantomeno "infelice" e ciò in virtù di un semplice ragionamento: o gli eredi riescono in qualche modo a diventare soci e pertanto non avrebbe senso riconoscere loro un diritto di recesso in quanto "eredi" (perchè sarebbe sufficiente la qualifica di "soci" per poter esercitare il recesso) o, in quanto eredi e non soci, non dovrebbero essere legittimati ad esercitare nessun diritto di recesso da una società cui non partecipano.

Conseguenza inevitabile di tale ragionamento è, per la dottrina

pressochè unanime, che il riconoscimento del diritto di recesso in capo agli eredi vada letto come riconoscimento agli eredi e/o legatari del diritto di ottenere la liquidazione della partecipazione del socio defunto in conformità alle regole stabilite dall'articolo 2473 c.c. Da qui la necessità per il notaio, nella formulazione della clausola, di prevedere un riferimento più preciso a tale diritto e non un generico riconoscimento di un diritto di recesso, anche in capo a chi, evidentemente, non potrebbe avere tale diritto (3).

QUAL E' L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TERMINE BIENNALE DI SOSPENSIONE DEL RECESSO

L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2469 c.c. prevede la possibilità che lo statuto (*rectius*: l'atto costitutivo) stabilisca un termine non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non possa essere esercitato.

Tre sono gli interrogativi che pone questa parte della norma.

Il primo riguarda "il fatto" a decorrere dal quale si possa calcolare il termine biennale. Il secondo se la sospensione possa essere applicata anche in ipotesi di limiti posti alla trasmissibilità *mortis causa*. Il terzo se il termine biennale possa in qualche modo essere derogato.

In ordine al primo punto la dottrina dominante autorizza un'interpretazione estensiva della norma affermando che il termine biennale possa decorrere anche dall'acquisto della partecipazione a qualsiasi titolo effettuato e non solo nelle ipotesi testuali di costituzione di società o sottoscrizione dell'aumento. Tale interpretazione sarebbe giustificata soprattutto, ma non solo, dalle esigenze di stabilità sociale che sottendono la norma nonché da un'interpretazione analogica della disciplina dettata in tema di società cooperative.

Altri negano tale possibilità, limitando la sospensione biennale solo all'ipotesi di costituzione di società e sottoscrizione di aumento di capitale, non solo invocando una interpretazione rigorosamente letterale della norma, ma anche in virtù della diversa natura che avrebbe la convenzione abilitante l'ingresso del socio in società. Secondo questo orientamento, infatti, l'acquisto della partecipazione non essendo negoziazione tra socio e società (come la costituzione o la sottoscrizione dell'aumento) difetterebbe dell'identità di natura necessaria ad una interpretazione analogica o estensiva. Anche in questo caso sarà il notaio a dover formulare la clausola più o meno genericamente a seconda della teoria sposata e delle esigenze del cliente; il notaio, cioè, farà espresso riferimento all'acquisto della partecipazione a "qualsiasi titolo" effettuato qualora intenda seguire l'opinione dominante, oppure limiterà il riferimento alle sole due ipotesi testuali qualora prediliga una interpretazione più letterale e rigorosa.

Quanto alla possibilità di applicare tale limitazione temporale anche alla trasmissibilità *mortis causa*, la dottrina sembra invece abbastanza compatta nel negare tale evenienza soprattutto perchè gli eredi si vedrebbero privati del diritto di succedere nella partecipazione del *de*

cuius, o di ottenere la liquidazione della sua quota per un periodo superiore ai previsti 180 giorni.

Quanto infine all'ultima domanda, e cioè se il termine biennale possa essere derogato, la dottrina è unanime nel ritenere che ben possa essere deciso un termine inferiore ai due anni ma che non si possa sospendere l'esercizio del diritto di recesso per un termine maggiore.

Seconda Parte - Clausole

Alla luce di quanto esposto possiamo ora ipotizzare delle clausole che, tenendo conto delle diverse interpretazioni suggerite dalla dottrina relativamente alle problematiche poste dalla lettura della norma, possano in qualche modo arginare le difficoltà prospettate.

Mi occuperò delle clausole di intrasferibilità assoluta, di quelle di mero gradimento e di quelle che prevedono limitazioni che nel caso concreto possano impedire la trasmissione *mortis causa*, per poi lasciare al notaio Attianese l'illustrazione di quelle di prelazione e di riscatto.

DIVIETO DI ALIENAZIONE *INTER VIVOS*

Come abbiamo già avuto modo di vedere l'articolo 2469 c.c. prevede che, qualora nell'atto costitutivo sia contenuta una clausola portante l'intrasferibilità assoluta della partecipazione sia *inter vivos* che *mortis causa*, sorge a favore del socio un diritto di recesso *ad nutum* il cui esercizio potrebbe essere sospeso solo per il termine massimo di due anni. A tali conclusioni vanno aggiunte le problematiche specifiche che devono essere affrontate per la stesura della clausola in oggetto e che sono:

- se il divieto non fosse assoluto, spetterebbe comunque al socio il diritto di recesso *ad nutum*?
- è ipotizzabile una derogabilità da parte dei soci per il caso concreto?

Quanto al primo quesito la dottrina precisa che tra i divieti non assoluti vadano annoverati sia quelli relativi, che riguardano solo certi negozi o solo certi soggetti o solo un certo periodo di tempo, sia quelli parziali che si riferiscono solo a frazioni di partecipazioni.

La migliore dottrina tendenzialmente ritiene che il divieto di trasferibilità, se pur limitato, comporti il diritto di recesso per l'ipotesi a cui si riferisce, salvo si tratti di mere condizioni limitative della circolazione.

Non è sempre facile stabilire la linea di confine tra queste due possibilità; nella predisposizione della clausola sarà pertanto necessario considerarle singolarmente, qualora richieste.

In accordo con chi ha trattato più approfonditamente tale problematica si può comunque affermare che se il socio rimane prigioniero della società "anche limitatamente o relativamente" sorge il diritto di *exit*; se invece il trasferimento è semplicemente reso meno libero tale diritto non sorge.

Tra gli esempi che vengono portati in dottrina e che potrebbero presentarsi nei nostri studi ci sono i seguenti:

- divieto di alienazione infrabiennale: per la dottrina pressochè unanime

tale previsione non comporterebbe il sorgere del diritto recesso considerato che è la stessa legge ad ammettere la sospensione di tale diritto per questo termine (4);

- divieto di intrasmissibilità parziale: secondo la dottrina andrebbe distinta l'ipotesi di quota divisibile da quella di quota indivisibile per ammettere il recesso parziale nel primo caso e quello totale nel secondo (5);

- intrasmissibilità solo *mortis causa*: per alcuni sarebbe impedimento di fatto della circolazione della partecipazione la quale avrebbe difficoltà a trovare acquirenti anche *inter vivos*, pertanto dovrebbe comportare recesso.

Quanto al secondo quesito si discute se una volontà dei soci diversa da quella recepita nello statuto sociale possa permettere una trasferibilità nel caso concreto, e qualora si risponda affermativamente, quale forma debba prendere tale consenso (delibera/ volontà *extrasociale*; delibera a maggioranza o unanimità).

La dottrina milanese (cfr. Massima n. 92 del Consiglio Notarile di Milano) distingue tra presenza nello statuto di una clausola formulata semplicisticamente in aderenza alla norma e una clausola redatta in modo da consentire il trasferimento nonostante la previsione di intrasferibilità.

Nel primo caso, trattandosi di intrasferibilità prevista statuariamente, sarà necessaria una vera e propria delibera modificativa dello statuto, con le forme e le maggioranze ivi contemplate; in questo caso si dovrà pertanto affermare una inderogabilità *extraassembleare* occasionale. Qualora invece la clausola sia redatta in modo da consentire il trasferimento nonostante la previsione di intrasferibilità, di fatto diventerà una clausola di mero gradimento con gradimento rimesso ai soci nelle forme che andranno indicate; il notaio potrà pertanto suggerire come correttivo all'intrasferibilità assoluta la presenza di una derogabilità *extraassembleare* assoluta.

Ciò detto e riassumendo brevemente i punti toccati, per una corretta formulazione di una clausola portante intrasferibilità *inter vivos* della partecipazione sociale, si dovrà prendere posizione sui seguenti quesiti:

- specificare se il divieto sia assoluto o relativo, sancendo espressamente la nascita o meno del diritto di recesso nel caso in cui il divieto sia solo relativo;

- prevedere una eventuale sospensione biennale dell'esercizio del diritto di recesso con espressa indicazione dell'applicabilità di tale clausola eventualmente anche all'ipotesi di acquisto "a qualsiasi titolo" della partecipazione e, non solo, di costituzione o di sottoscrizione come testualmente previsto;

- prevedere dei "correttivi" quali quello della derogabilità nel caso concreto, con la relativa disciplina per la formazione e manifestazione di tale consenso, e quello dell'insussistenza di tale diritto qualora la società adotti una delibera che abolisca la menzionata intrasferibilità (cfr. Orientamento del Comitato Triveneto I.I.13) (nota n. 2);

- specificare le conseguenze da riconnettersi all'alienazione effettuata in violazione della clausola.

Clausola

E' fatto divieto assoluto di trasferire le partecipazioni sociali per atto inter vivos. Spetta a favore dei soci il diritto di recesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 2469 e 2473 c.c..

oppure

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi fatta eccezione per ... (limite temporale / relativo a certi negozi / solo per determinate frazioni di partecipazione).

a) Spetta in ogni caso a favore dei soci il diritto di recesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 2469 e 2473 c.c..

b) Non spetta in tal caso il diritto di recesso a favore del socio.

Il diritto di cui sopra non può essere esercitato prima di due anni (o meno) dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione sociale. Ai fini del computo del termine di cui sopra deve intendersi come termine di decorrenza il deposito presso il competente Registro delle Imprese del nominativo del socio che a qualunque titolo entri in società.

E' fatta salva una diversa volontà dei soci da assumersi ... (modalità di assunzione: extraassembleare/assembleare: maggioranza o unanimità) e comunicarsi al domicilio del socio alienante per iscritto entro ... giorni dal ricevimento della comunicazione di cui infra.

A tal fine il socio che intende alienare la propria partecipazione, anche in presenza di un divieto assoluto di circolazione, dovrà comunicare agli altri soci mediante lettera raccomandata a/r da spedirsi al loro domicilio il nominativo del potenziale acquirente.

Il diritto di recesso di cui sopra non potrà essere esercitato o se già esercitato sarà privo di efficacia qualora la società adotti una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità della partecipazione.

Il trasferimento della partecipazione effettuata in violazione del divieto assoluto di cui sopra non produce effetto nei confronti della società, pertanto l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio di diritti sociali. (6)

GRADIMENTO

La seconda previsione dell'articolo 2469 c.c. è quella relativa alle clausole che subordinino il trasferimento - e quindi, per quanto detto sopra, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali - al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti.

Normalmente le clausole di gradimento si distinguono in due grandi famiglie: quelle di mero gradimento e quelle di gradimento non mero, più o meno a seconda della discrezionalità con cui viene concesso il gradimento.

Le clausole di mero gradimento sono quelle in cui chi deve esprimere il placet non ha limiti, condizioni o criteri di scelta predeterminati: il

gradimento è perciò puramente discrezionale (7).

Le clausole di gradimento non mero sono quelle nelle quali il gradimento viene concesso o negato sulla base di criteri di valutazione predeterminati e obiettivi che vanno ancorati alle esigenze della singola impresa, al suo oggetto sociale, all'attività svolta o alla sua composizione soggettiva, ovvero sulla base della sussistenza di determinati requisiti personali, qualità, condizioni oggettive (cittadinanza, residenza, iscrizione in albi, parentela, ecc.) (8) (9).

Ai sensi nella norma in esame, nelle società a responsabilità limitata le clausole di mero gradimento sono valide ed efficaci, ma comportano il sorgere del diritto di recesso in capo ai soci; quelle di gradimento non mero, invece, sono valide ed efficaci senza che sia riconosciuto ai soci il diritto di recesso in caso di diniego del gradimento.

Nella predisposizione della clausola, pertanto, il notaio dovrà considerare, oltre alle solite problematiche sulle quali non mi soffermerò relative al titolo del trasferimento (oneroso o gratuito (10); *inter vivos* o *mortis causa*) (11), all'oggetto (quote o diritti sulle quote), ai soggetti che devono concedere il gradimento (organi sociali (12), singoli soci o terzi, indicati nominativamente o *per relationem*), alle modalità con cui il gradimento deve essere concesso o negato (13) e comunicato (14), ai soggetti nei confronti dei quali deve operare il gradimento (15), al contenuto di questo gradimento (16) (17), alle modalità con le quali deve essere espresso il *placet*, soprattutto e più specificatamente i seguenti due aspetti:

- l'opportunità e/o necessità di richiedere la motivazione,
- la possibilità di prevedere dei "correttivi" che arginino l'utilizzo dello strumento del recesso in quanto istituto decisamente gravoso per la società.

A tali problematiche vanno aggiunte le considerazioni già proposte in ordine alla possibilità di sospendere temporaneamente l'esercizio del diritto di recesso per un termine di due anni nonchè agli effetti che conseguono nel caso di trasferimento effettuato in violazione della clausola statutaria.

Relativamente all'opportunità e/o necessità di richiedere la motivazione a fronte di un eventuale diniego del gradimento, la dottrina non ritiene necessario che l'organo preposto ad esprimere il *placet* debba motivare la propria scelta, e questo in conformità al dato normativo che non contempla tale necessità. La giurisprudenza (18), al contrario, sostiene che il diniego del gradimento debba sempre essere motivato, e ciò spesso lo esige anche ai fini della validità della clausola, almeno qualora ci si trovi in presenza di un minimo di discrezionalità.

In effetti, considerata l'ampia facoltà concessa al singolo di sindacare di fronte all'autorità giudiziaria l'uso deviato o l'eccesso di potere da parte del soggetto preposto al gradimento, ritengo che una motivazione sia comunque opportuna, anche in presenza di una discrezionalità limitata, perchè consente di evitare arbitrii nell'esercizio del potere discrezionale e predispone un documento che aiuti a verificare la legittimità del rifiuto.

Quanto infine alla possibilità di prevedere dei correttivi per arginare l'operare del recesso, oltre a quanto già accennato in ordine alla possibilità di ancorare il sorgere del diritto non tanto alla previsione della clausola quanto all'intervenuto diniego del *placet* (tesi peraltro minoritaria ma fatta propria anche dall'Orientamento del Comitato Triveneto I.I.13), la dottrina tendenzialmente propone le seguenti possibilità:

- l'indicazione di un terzo disposto all'acquisto (e si parla di clausole di gradimento alla francese);
- l'obbligo a carico dei soci di acquistare le partecipazioni per le quali il trasferimento è stato negato.

Più precisamente per clausole di gradimento alla francese si intendono quelle clausole in forza delle quali l'eventuale diniego al trasferimento della partecipazione a favore di un soggetto viene accompagnato dall'indicazione di un altro socio o terzo disponibile ad acquistare la partecipazione in parola entro un termine prestabilito, alle stesse condizioni essenziali e al medesimo prezzo concordati dal socio con il potenziale acquirente rifiutato.

Essendo garantita la possibilità di disinvestimento, tali clausole non comporterebbero il sorgere del diritto di recesso (19).

Per la dottrina sarebbe poi legittimo prevedere per i trasferimenti delle partecipazioni, sia *inter vivos* che *mortis causa*, sottoposti alla clausola statutaria di mero gradimento, il correttivo della previsione dell'obbligo di acquisto da parte dei soci o di un terzo in caso di diniego del *placet*. Nemmeno in questo caso sorgerà il diritto di recesso in capo al socio alienante perchè, qualora gli venisse negata l'entrata in società, il diritto di *exit* gli sarebbe riconosciuto dall'acquisto della partecipazione da parte del soggetto obbligato (20).

In entrambe queste ipotesi sarà poi opportuno specificare i tempi e le modalità di acquisto che dovranno essere rispettate dal terzo acquirente per non far sì che il protrarsi delle trattative pregiudichi gli interessi dell'alienante.

Alla luce di quanto sopra esposto propongo pertanto la formulazione di due bozze di clausole da "aggiustare" al caso concreto aventi per oggetto un'ipotesi di mero gradimento e una di gradimento non mero che prevedano:

- la necessità/opportunità della motivazione;
- la previsione che il silenzio in ordine al *placet* equivalga a concessione dello stesso (opportuno in ottemperanza ad un principio di chiarezza e trasparenza);
- il recesso solo nel caso di diniego di gradimento e non solo per la mera presenza della clausola nello statuto;
- la previsione accanto al diniego del *placet* o del nominativo di un terzo interessato all'acquisto (clausola di gradimento alla francese) oppure dell'obbligo a carico dei soci o di un terzo di acquistare quanto oggetto di diniego;
- l'eventuale sospensione dell'esercizio del diritto di recesso per il termine di due anni dall'acquisto "a qualsiasi titolo" effettuato della partecipazione;
- la specificazione degli effetti del trasferimento compiuto in violazione

della clausola limitativa.

Clausola di mero gradimento

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali (o di diritti sulle stesse spettanti) a qualunque titolo, oneroso o gratuito (compresi, a titolo esemplificativo, permuta, conferimento, costituzione di pegno, usufrutto o altri vincoli, espropriazione forzata), per atto tra vivi o mortis causa, a favore di ... (indicare se anche a favore di chi è già socio), spetta a ... (indicazione di un organo sociale, di un socio o di un terzo, indicato nominativamente o per relationem) accordare il proprio gradimento al trasferimento.

Tale gradimento dovrà essere assunto ... (in caso di organo sociale, specificare se a maggioranza o all'unanimità) entro ... giorni della conoscenza del nominativo del potenziale acquirente e comunicato al socio alienante mediante ... (ad esempio, lettera raccomandata a/r spedita al suo indirizzo di residenza).

A tal fine il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare mediante lettera raccomandata a/r a ... (soggetto che deve esprimere il gradimento) il nominativo del potenziale acquirente nonché le altre informazioni che sono necessarie per esprimere il gradimento.

... (soggetto che deve esprimere il gradimento) si esprimerà sul gradimento con decisione motivata. (eventuale: Qualora il mancato gradimento non venga motivato con i termini e le modalità di cui sopra si intenderà concesso.)

Il gradimento si intenderà concesso qualora il mancato gradimento (motivato) non pervenga al socio entro il termine di ... dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Qualora il gradimento venga negato, spetta al socio alienante il diritto di recesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 2469 e 2473 c.c..

Detto diritto non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia qualora venga concesso il gradimento inizialmente negato entro ... giorni dalla comunicazione effettuata al socio alienante.

oppure

Qualora il gradimento venga negato, la società deve indicare altro acquirente gradito alla stessa. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro i termini e alle modalità stabilite nei commi precedenti per la comunicazione del gradimento al socio.

Il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni convenute inizialmente tra il socio alienante e il potenziale acquirente entro e non oltre ... giorni dal ricevimento della comunicazione del nuovo nominativo al socio alienante.

Il socio alienante potrà legittimamente rifiutare il trasferimento qualora l'acquirente proposto dalla società non dia garanzie sufficienti di stabilità (cfr nota n. 19).

In questo caso spetta al socio alienante il diritto di recesso salvo il medesimo voglia conservare la titolarità della partecipazione.

oppure

Qualora il gradimento venga negato, sussiste a carico degli altri soci (o di un terzo), in proporzione alle quote dagli stessi possedute, un obbligo di acquisto della partecipazione in oggetto per il corrispettivo da determinarsi secondo le modalità e nella misura prevista dall'articolo 2473 c.c..

In tal caso gli amministratori dovranno comunicare con raccomandata a/r da spedirsi presso l'indirizzo di residenza degli altri soci entro ... giorni dalla determinazione definitiva del corrispettivo di cui sopra il prezzo di acquisto. Ciascun socio avrà un termine non inferiore a ... giorni dal ricevimento della predetta comunicazione per adempiere formalmente all'obbligo di acquisto di cui sopra e versare il corrispettivo dovuto.

Qualora non venissero rispettate le modalità e i termini di cui sopra e comunque non si pervenga alla formalizzazione definitiva dell'acquisto entro il termine finale di ... giorni dall'ultima delle comunicazioni sopra indicate spetterà al socio alienante il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 c.c..

Il diritto di cui sopra non può essere esercitato prima di due anni (o meno) dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. Ai fini del computo del termine di cui sopra deve intendersi come termine di decorrenza il deposito presso il competente Registro delle Imprese del nominativo del socio che a qualunque titolo entri in società.

Il trasferimento della partecipazione effettuata in violazione del divieto assoluto di cui sopra non produce effetto nei confronti della società, pertanto l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio di diritti sociali.

Clausola di gradimento non mero

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi esclusivamente a favore di soggetti che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società (oppure, a titolo esemplificativo, soggetti residenti in ..., soggetti aventi cittadinanza ..., soggetti iscritti all'Albo ..., ecc.), alle condizioni e con le modalità di cui in seguito.

Per trasferimento delle partecipazioni sociali deve intendersi l'alienazione delle stesse a qualunque titolo, oneroso o gratuito (compresi, a titolo esemplificativo, permuta, conferimento, costituzione di pegno, usufrutto o altri vincoli, espropriazione forzata), per atto tra vivi o mortis causa.

Al fine di accertare le condizioni e i requisiti sopra richiesti il socio che intende alienare la propria partecipazione dovrà comunicare a ... (indicazione di un organo sociale, di un socio o di un terzo, indicato nominativamente o per relationem) affinché questi esprima il proprio gradimento al trasferimento.

Tale gradimento dovrà essere assunto ... (in caso di organo sociale, specificare se a maggioranza o all'unanimità) entro ... giorni della conoscenza del nominativo del potenziale acquirente e comunicato al socio cedente mediante ... (ad esempio, lettera raccomandata a/r spedita

al suo indirizzo di residenza).

A tal fine il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare mediante lettera raccomandata a/r a ... (soggetto che deve esprimere il gradimento) il nominativo del potenziale acquirente nonché le altre informazioni necessarie per esprimere il gradimento.

Qualora non sussistano le condizioni richieste per il perfezionamento del trasferimento in oggetto il gradimento sarà negato e il trasferimento eventuale perfezionato non avrà efficacia, il potenziale acquirente non potrà assumere la qualifica di socio né legittimarsi nei confronti della società all'esercizio dei diritti sociali (cfr nota n. 16).

LIMITI ALLA TRASMISSIBILITA' MORTIS CAUSA

Due parole infine relativamente alla trasmissione delle partecipazioni *mortis causa*.

L'articolo 2469 c.c. prevede sia la possibilità di sancire il divieto assoluto di trasferimento *mortis causa*, sia la facoltà di prevederne limiti e condizioni, riconoscendo il sorgere del diritto di recesso a favore degli "eredi e/o legatari" ad nutum nella prima ipotesi e qualora tali condizioni e limiti impediscano "in concreto" la trasmissione della partecipazione nella seconda.

Nel caso di circolazione *mortis causa* pertanto diventano rilevanti anche clausole di gradimento non mero qualora "di fatto" comportino l'intrasferibilità della partecipazione.

Un esempio per chiarire la situazione. Se la clausola statutaria prevede un divieto di trasferimento *mortis causa* a favore delle figlie femmine nulla succederà qualora il socio abbia solo figli maschi. In questo caso, infatti, tale divieto, di fatto, non sarà mai operativo e non potrà mai comportare il sorgere del diritto di recesso in capo al socio in questione. In seguito alla sua morte, però, e all'entrata in società dei suoi figli, la valutazione dovrà essere ripresa. Qualora il figlio del socio defunto abbia solo figlie femmine, la clausola, per lui, comporterà una vera e propria intrasmissibilità *mortis causa* della partecipazione portante il diritto di recesso in capo al figlio "nuovo socio" e il diritto alla liquidazione della quota a favore delle figlie nel caso della sua morte.

In ipotesi del genere sarà pertanto necessario prevedere un organo deputato alla valutazione di questa intrasmissibilità in concreto, con onere per il notaio di determinare i tempi e le modalità di assunzione della valutazione e comunicazione di tale decisione, in considerazione del fatto che l'intrasferibilità varierà a seconda del cambiamento della compagine sociale e delle situazioni personali dei soci.

Rispetto a tali clausole dobbiamo infine ricordare quanto già detto in ordine a:

- 1) cosa si intenda per diritto di recesso riconosciuto all'erede;
- 2) quando vada riconosciuto il diritto alla liquidazione della quota e a chi;
- 3) impossibilità di applicare il termine di sospensione biennale per l'esercizio del diritto di recesso;

- 4) derogabilità del divieto nel caso concreto;
- 5) indicazione del terzo acquirente/assunzione dell'obbligo di acquisto (vedi nota n. 20);
- 6) inefficacia del trasferimento in ipotesi di violazione della norma.

Clausola di intrasferibilità assoluta

Le quote di partecipazione non sono trasferibili per successione mortis causa.

Agli eredi e/o legatari del socio defunto spetta il diritto di rimborso della partecipazione del socio defunto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2473 c.c..

Il rimborso della partecipazione dovrà avvenire sulla base del patrimonio sociale e dovrà essere eseguito entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione alla società dell'individuazione degli eredi e legatari del socio defunto.

E' fatta salva una diversa volontà dei soci superstiti da assumersi ... (modalità di assunzione: extraassembleare / assembleare: maggioranza o unanimità) e comunicarsi per iscritto entro ... giorni dal ricevimento della comunicazione di cui infra a tutti gli eredi e/o legatari del socio defunto che potranno così acquistare la qualità di soci e saranno legittimati all'esercizio dei diritti sociali.

A tal fine l'organo amministrativo, avuta conoscenza del decesso del socio e del nominativo degli eredi e/o legatari del socio defunto, comunicherà ai soci superstiti, mediante lettera raccomandata a/r da spedirsi al loro indirizzo di residenza entro i successivi ... giorni, il nominativo degli eredi e/o legatari.

Il diritto della liquidazione della quota ai sensi del combinato disposto degli articoli 2469 e 2473 c.c., di cui sopra non potrà essere esercitato e se già esercitato sarà privo di efficacia qualora la società adotti una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità della partecipazione.

Il trasferimento della partecipazione effettuato in violazione del divieto assoluto di cui sopra non produce effetto nei confronti della società, pertanto l'erede e/o legatario non sarà legittimato all'esercizio dei diritti sociali.

(..... da integrarsi con quanto già proposto)

Clausola di intrasferibilità in concreto

Qualora una delle clausole sopra indicate ponga condizioni e/o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferimento della partecipazione a causa di morte, spetta agli eredi e/o legatari del socio defunto il diritto al rimborso della partecipazione in conformità alle regole stabilite dall'articolo 2473 c.c..

L'identificazione delle condizioni e limiti che nel caso concreto impediscano la trasmissione mortis causa della partecipazione del socio

defunto è rimessa a ... (indicazione di un organo sociale, di un socio o di un terzo, indicato nominativamente o per relationem), che dovrà pronunciarsi ... (in caso di organo sociale, specificare se a maggioranza o all'unanimità) entro ... giorni dall'intervenuta conoscenza dei nominativi dei successori.

(..... da integrarsi con quanto già proposto)

NOTE

(1) Tra le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni la dottrina annovera normalmente:

- per la circolazione *inter vivos* quelle di divieto di trasferimento, clausole di prelazione, clausole di gradimento, limiti massimi di partecipazioni, clausole di coacquisto;

- per la trasmissione *mortis causa* quelle di divieto di trasmissione, clausole di consolidazione, clausole di prelazione e di riscatto.

Non interessano invece le clausole c.d. "di continuazione" che riguardano la partecipazione del socio illimitatamente responsabile di società di persone e che hanno la funzione, opposta a quella della limitazione alla circolazione delle partecipazioni di società di capitali, di rendere trasferibile un bene che normalmente non lo è.

(2) Orientamento del Comitato Triveneto I.I.13: Il diritto di recesso previsto dal secondo comma dell'art. 2469 c.c. è esercitabile:

1) in qualsiasi momento nel caso in cui l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni;

2) solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l'atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni o limiti.

Tale diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni o venga concesso il gradimento inizialmente negato.

(3) Orientamento del Comitato Triveneto I.I.14: Nel caso in cui l'atto costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferimento a causa di morte della partecipazione di un socio deceduto, agli eredi di detto socio non viene attribuita la qualità di socio. Pertanto ai medesimi non compete una facoltà di recesso in senso tecnico, come letteralmente proposto dall'articolo 2469, secondo comma, c.c., bensì il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste per il recesso.

(4) Si richiamano le c.d. clausole di "intransferibilità ragionevole" che sarebbero quelle fondate su un ragionevole interesse della società a limitare la circolazione della quota per un periodo superiore a due anni. Secondo parte della dottrina tale clausola non comporterebbe il sorgere del diritto di recesso nonostante sancisca l'intrasferibilità assoluta se pur

temporaneamente limitata. Non tutta la dottrina è concorde nel negare il sorgere del diritto di recesso in presenza di queste clausole.

(5) Si richiama la Massima n. 95 del Consiglio Notarile di Milano, la quale ammette l'applicabilità di diverse regole di circolazione ad alcune sole partecipazioni e le qualifica come diritti particolari dei soci assoggettandoli alla disciplina dell'articolo 2468 c.c..

(6) Cfr. Cass. 30 settembre 2005, n. 19203, in *Giur. It.*, 2006, 5, p. 968, la quale ha stabilito che *"il trasferimento di quota di società a responsabilità limitata effettuato senza che sia stato manifestato il gradimento da parte degli altri soci, richiesto da apposita clausola statutaria, è inefficace non soltanto nei confronti della società, ma anche tra le stesse parti, salvo che risulti dedotto e provato che i contraenti intendessero perfezionare un trasferimento efficace a prescindere dall'ottenimento del gradimento statutariamente prescritto"*. Aderendo a quanto stabilito dalla Suprema Corte sarebbe quindi possibile sancire convenzionalmente anche una inefficacia tra le parti.

(7) Orientamento del Comitato Triveneto I.I.2: Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all'articolo 2469 c.c. la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione delle partecipazioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.

(8) Orientamento del Comitato Triveneto I.I.3: Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento.

Orientamento del Comitato Triveneto I.I.6: Costituisce clausola di gradimento quella disposizione statutaria che rifiuti l'ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.

(9) Parte della dottrina poi enuclea una terza categoria di clausole di gradimento a metà strada tra le prime due categorie caratterizzate dall'assenza di requisiti oggettivi, dalla formulazione generica e dall'assenza dell'obbligo di motivazione.

La dottrina dominante ritiene che la mancanza di parametri oggettivi prestabiliti nello statuto comporti ampia discrezionalità in capo a chi deve esprimere il *placet* e nega al socio di conoscere preventivamente a quali condizioni disinvestire, pertanto anche queste clausole rientrerebbero comunque tra le clausole portanti diritto di recesso.

(10) Si discute sull'ammissibilità del titolo donativo tra le cause di trasferimento assoggettabili al gradimento. Alcuni negano tale possibilità perchè frustrerebbe l'intento donativo.

(11) Sarà poi necessario indicare se il gradimento riguardi anche la

trasmissibilità *mortis causa* o solo *inter vivos* perchè la giurisprudenza più volte si è espressa nel senso che se il riferimento non è anche ai negozi *mortis causa*, la limitazione si intende posta solo per la circolazione *inter vivos*.

(12) Orientamento del Comitato Triveneto I.I.4: L'esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.

(13) Gli organi sociali tendenzialmente decidono a maggioranza ma è possibile modificare i *quorum* per tale scelta come anche prevedere l'unanimità.

(14) Quanto alla modalità con cui il gradimento debba essere esercitato non ci sono imposizioni particolari ma sarà importante garantire la trasparenza e celerità dell'operazione. Per esempio sarà opportuno dare un significato al silenzio dell'organo deputato al *placet* e per esempio indicare che il silenzio per un certo periodo valga come gradimento, oppure richiedere comunque la motivazione in caso di rifiuto per garantire la comprensione del richiedente ed evitare abusi o facili impugnative.

(15) Con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali vada espresso il gradimento una certa attenzione va posta ai già soci, alle società appartenenti ad un gruppo o alle persone giuridiche.

Si è ritenuto possibile richiedere il gradimento anche a chi è già socio. La dottrina infatti ha ritenuto legittima tale indicazione giustificando la richiesta di un limite di partecipazione al fine di mantenere un determinato equilibrio nella compagine sociale. Qualora la società appartenga ad un gruppo andrà specificato bene cosa si intende per "gruppo" e in che limiti il gradimento possa operare. Con riferimento infine alle eventuali modificazioni soggettive delle società socie di società nelle quali sono previste clausole limitative, la dottrina si è espressa per la previsione di correttivi da recepirsi piuttosto nei patti sociali o formulando ipotesi di esclusione.

(16) Relativamente alle clausole che indicano determinati requisiti soggettivi il riferimento è alla cittadinanza, alla categoria lavorativa, all'iscrizione ad albi o all'inesistenza di situazioni di incompatibilità ad es. concorrenza o conflitto di interessi.

Della liceità di queste clausole non si dubita salvo il problema, puramente teorico, se debbano considerarsi vere e proprie clausole di gradimento.

Per queste, infatti, l'attività dell'organo deputato alla concessione del *placet* è di mero accertamento della sussistenza delle condizioni fissate dallo statuto.

Va precisato che è stato comunque sostenuto che anche la richiesta di tali requisiti debba rispondere ad un interesse concreto della società o comunque legato all'oggetto sociale e/o all'attività concretamente svolta, non potendosi comunque sostanziare nella richiesta di pretese meramente arbitrarie.

Una certa attenzione va posta anche all'eventuale necessità della permanenza, anche successivamente all'atto di trasferimento, dei requisiti richiesti ai fini dell'iniziale legittimazione. E' stato sostenuto che in tal caso sarebbe piuttosto opportuno prevedere delle ipotesi di esclusione o recepire, in un patto parasociale, una clausola di riscatto.

Per queste clausole, infine, si pone lo stesso problema che ho già affrontato e definito come derogabilità in concerto alla intrasferibilità assoluta e cioè, in altre parole, la dottrina si è chiesta se fosse possibile prevedere una variante flessibile alla richiesta "rigida" di tali requisiti. Ci si chiede cioè se si possa rimettere all'organo deputato a concedere il *placet* la facoltà di autorizzare il trasferimento nonostante l'assenza dei requisiti, introducendo così una certa discrezionalità in ordine al gradimento.

La risposta è stata ovviamente positiva con onere per l'operatore del diritto di indicare le modalità ed i termini con le quali e nei quali debba prendersi la decisione. Anche in questo caso, necessariamente, la clausola diventerà una clausola di mero gradimento con tutto quello che ciò comporta.

(17) Va sottolineato che per parte della dottrina per aversi mero gradimento sarebbe necessaria l'assenza delle due limitazioni stante la congiunzione "e".

(18) Corte App. Roma 19 marzo 1990, in *Foro it.*, 1991, I, p. 256; Trib. Trani 26 luglio 1994, in *Riv. Not.*, 1995, II, p. 1547, con nota di DIAFERIA. In senso parzialmente difforme si veda invece Trib. Milano 30 giugno 2009, n. 8606, in *Giust. a Milano*, 2009, 7-8, p. 55, ove è stabilito che il *discrimen* fra clausole di mero gradimento e clausole di gradimento non mero sta nel fatto che, solo relativamente alle prime, il provvedimento di diniego del gradimento non deve essere motivato.

(19) La dottrina più attenta precisa poi che in queste ipotesi debba comunque essere garantita al socio alienante la possibilità di rifiutare l'acquirente proposto dalla società quando questi non dia garanzie sufficienti di solvibilità.

(20) Orientamento del Comitato Triveneto I.I.5: E' legittimo sottoporre i trasferimenti di partecipazioni sia *inter vivos* che *mortis causa* alla clausola statutaria di mero gradimento con il correttivo della previsione dell'obbligo di acquisto da parte dei soci o di un terzo in caso di diniego del gradimento. In tal caso non compete al socio il diritto di recesso.

BIBLIOGRAFIA

- NICOLA DE LUCA, Sub *art. 2469*, in *Codice commentato delle società*, a cura di N. ABRIANI - M. STELLA RICHTER, Torino, 2010.

- ALESSANDRA FELLER, Sub *art. 2469*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI E M. NOTARI, Milano, 2008.

- MARCO MALTONI, Sub *art. 2469*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005.

- MARCO MALTONI, *La partecipazione sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, di C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI, F. TASSINARI, Milano, 2007.
- MARCELLO CLAUDIO LUPETTI, *L'intervento del notaio nelle nuove s.r.l.*, *Lecture notarili*, a cura di G. LAURINI, Milano, 2008.
- ELENA FREGONARA, *Le clausole di mero gradimento nel nuovo sistema societario tra "apertura" e "chiusura"*, in *Contr. e impr.*, 2003.
- MONICA DE PAOLI, *Le clausole statutarie di gradimento*, in *Notariato*, 5/1996.
- PAOLO GUIDA, *Le clausole statutarie di prelazione*, in *Notariato*, 4/1996.
- FEDERICO TASSINARI, *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, in *Notariato*, 1/1995.
- CIRO CACCAVALE - MASSIMO CACCAVALE, *Clausole statutarie di tutela contro le variazioni della compagine di società partecipante*, in *Notariato*, 2/2008.
- FEDERICO TASSINARI, *La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni*, in *Riv. Not.*, 6/2003.
- STEFANO BORRELLI, *Sulla clausola di intrasferibilità "mortis causa" della quota di società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 1/2004.
- MARCO MALTONI, *L'intrasferibilità "mortis causa" della quota di s.r.l.*, in *Riv. Not.*, 6/2000.
- MARCO IEVA, *Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clausole di predisposizione successoria*, in *Riv. Not.*, 6/2003.
- MARCO FAIETA, *Società a responsabilità limitata "chiusa", diritto di placet e tecniche di rimborso del valore della partecipazione sociale*, in *Riv. Not.*, 2/2004.
- PAOLA CASALI, *La circolazione "mortis causa" della partecipazioni nelle società di capitali*, in *Società*, 5/2007.
- VINCENZO SALAFIA, *Clausola di gradimento nella circolazione di azioni e quote di s.r.l.*, in *Società*, 9/2006.
- ROBERTO SERINO, *Commento all'Appello di Roma 28 aprile 1992, n. 1040*, in *Riv. Not.*, 5/1992.
- PAOLO REVOGLIONO, *Le clausole di riscatto delle azioni non contrastano con il divieto dei patti successori*, *Giur. It.*, 7/1995.
- ANTONIO RUOTOLO, *Clausola di prelazione e gradimento nella S.r.l.*, Risposta al Quesito n. 10-2008/I del CNN.
- ANTONIO RUOTOLO - DANIELA BOGGIALI, *Clausola di prelazione e gradimento nella S.r.l.*, Risposta al Quesito n. 57-2008/I del CNN.